



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15/11/2005

=====

ADDI' 15/11/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARBAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELE	Mario	"
BONELLI	Angele	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODARO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Donenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: Pompili - Bonelli - Ranucci - Rodaro - Tibaldi

DELIBERAZIONE 988

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n.58 (Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21), e alla legge regionale 14 febbraio 2005, n.7, da ultimo modificate dalla legge regionale 15 settembre 2005, n.16)".



988 15 NOV. 2005 *lu*

Real
Oggetto: proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21), e alla legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7, da ultimo modificate dalla legge regionale 15 settembre 2005, n. 16)."

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Mobilità

VISTO lo Statuto della Regione Lazio,

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6;

VISTO il "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del Lazio" del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, concernente Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art.6 della legge 15 gennaio 1992, n.21.

VISTA la legge regionale 16 giugno 2003, n. 16, "Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, recante disposizioni su sistemi tariffari e alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni sull'esercizio di trasporto pubblico non di linea ;

VISTA la legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7, "Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 concernente il trasporto pubblico non di linea, come modificata dalla legge regionale 22 maggio 1995, n. 32 e dalla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. Disposizione transitoria";

Real
VISTA la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005";

VISTA la legge regionale 15 Settembre 2005, n. 16, "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005

CONSIDERATO che esiste una concorrenza sleale posta in essere da coloro che ottengono autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente o di taxi da parte dei Comuni della Provincia di Roma e che poi di fatto vengono a svolgere la propria attività in modo illecito, nell'ambito del Comune di Roma, ed in particolare nell'ambito degli aeroporti e degli alberghi, a danno dei titolari di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Comune di Roma e dai Comuni nel cui territorio ricadono le strutture aeroportuali;

Il Presidente della Regione Lazio



988 15 NOV. 2005 *lee*

rilasciate dai Comuni di Roma e dai Comuni nel cui territorio ricadono le strutture aeroportuali;

RITENUTO di dover porre un limite a questo fenomeno dell'abusivismo, mediante l'introduzione di idonei strumenti di controllo, come il documento di viaggio, il Registro regionale ed il sistema di rilevazione automatica e/o satellitare;

CONSIDERATO che l'introduzione di queste ulteriori forme di controllo, di fatto rende superfluo mantenere il principio che sia il prelevamento dell'utente che l'inizio del servizio avvengano nell'ambito del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;

RITENUTO necessario, inoltre, stabilire dei criteri che garantiscano un riequilibrio delle autorizzazioni dei servizi pubblici non di linea rilasciate in soprannumero rispetto al fabbisogno reale dei singoli Comuni, calcolato sulla base dei criteri stabiliti dalle Province, al fine di garantire un mercato basato su corretti principi di libera concorrenza;

RITENUTO quindi di dover modificare gli articoli della citata legge regionale 26/10/1993, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, che siano in contrasto con i principi sopra esposti;

VISTA relazione di accompagnamento alla proposta di legge in questione;

PRESO ATTO che il testo della proposta di legge regionale in oggetto è stato definito sotto il profilo tecnico-giuridico dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21), e alla legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7, da ultimo modificate dalla legge regionale 15 settembre 2005, n. 16)" composta di n. 12 articoli e di una relazione allegata, che forma parte integrante della presente deliberazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

lee
Il Presidente della Regione Lazio



ALLEG. alla DELIB. N. 988 0124
DEL 15 NOV. 2005

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21), e alla legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7, da ultimo modificate dalla legge regionale 15 settembre 2005, n. 16).”.

Il Presidente della Regione Lazio



Rac
10

SOMMARIO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, come modificato dalla legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7	3
Art. 2 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 58/1993, da ultimo modificato dalla l.r. 7/2005	4
Art. 3 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 58/1993, come modificata dalla l.r. 7/2005	5
Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 bis della l.r. 58/1993, inserito dalla l.r. 7/2005	6
Art. 5 - Abrogazione dell' articolo 5 ter della l.r. 58/1993, inserito dalla l.r. 7/2005	7
Art. 6 - Modifiche all'articolo 10 della l.r. 58/1993, come modificato dalla l.r. 7/2005	8
Art. 7 - Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 58/1993	9
Art. 8 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 58/1993	10
Art. 9 - Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 58/1993 inserito dalla l.r. 7/2005	11
Art. 10 - Inserimento dell'articolo 23 bis alla l.r. 58/1993	12
Art. 11 - Inserimento dell'articolo 23 ter alla l.r. 58/1993	13
Art. 12 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7, come da ultimo modificato dalla legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 ..	14

Il Presidente della Regione Lazio



Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, come modificato dalla legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 58/1993, come modificato dalla l.r. 7/2005, è sostituito dal seguente:

“2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengono all'interno del territorio del comune che ha rilasciato la licenza. Nel suddetto territorio la prestazione è obbligatoria. Per le destinazioni oltre il territorio comunale la prestazione è subordinata al previo assenso del conducente.

2. Il comma 2 bis dell'articolo 3 della l.r. 58/1993, inserito dalla l.r. 7/2005, è abrogato.

Il Presidente della Regione Lazio



Art. 2

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 58/1993, da ultimo modificato dalla l.r. 7/2005)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 58/1993, da ultimo modificato dalla l.r. 7/2005, dopo le parole: "dall'articolo 10, commi 3 e 4" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 10 bis e 23 bis,".

2. All'alinea del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 58/1993, da ultimo modificato dalla l.r. 7/2005, dopo le parole: "dall'articolo 10, commi 3 e 4" sono inserite le seguenti: ", nonché dall'articolo 10 bis,".


Il Presidente della Regione Lazio



Ra
R2

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 58/1993, come modificata dalla l.r. 7/2005)

1. L'articolo 5 della l.r. 58/1993, come modificato dalla l.r. 7/2005, è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Servizio di noleggio con conducente)

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengono all'interno del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il servizio è effettuato per qualunque destinazione. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco."

Il Presidente della Regione Lazio



Art. 4

(Modifiche all'articolo 5 bis della l.r. 58/1993, inserito dalla l.r. 7/2005)

1. L'articolo 5 bis della l.r. 58/1993, inserito dalla l.r. 7/2005, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 bis

(Collegamenti con porti e aeroporti)

1. Per i collegamenti con i porti e gli aeroporti aperti al traffico civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad effettuare il servizio di taxi esclusivamente i titolari di licenze rilasciate dal Comune di Roma e dai comuni capoluogo di provincia, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale i porti e gli aeroporti ricadono. I comuni interessati, d'intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione, in conformità con i criteri stabiliti dalle province ai sensi dell'articolo 13 bis, del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale."

Il Presidente della Regione Lazio



Art. 5

(Abrogazione dell' articolo 5 ter della l.r. 58/1993, inserito dalla l.r. 7/2005)

1. L'articolo 5 ter della l.r. 58/1993, inserito dalla l.r. 7/2005, è abrogato.


Il Presidente della Regione Lazio



Art. 6

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 58/1993, come modificato dalla l.r. 7/2005)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 58/1993, come modificato dalla l.r. 7/2005, è abrogato.

Il Presidente della Regione Lazio



Handwritten signature or initials.

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 58/1993)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 58/1993 è inserito il seguente:

"Art. 10 bis

(Documento di viaggio)

1. Al fine di consentire un adeguato controllo del rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge, l'esercente il servizio di noleggio con conducente di autovettura è tenuto a conservare a bordo dell'autovettura un documento di viaggio progressivamente numerato e vidimato dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

2. Nel documento di viaggio sono riportati tutti i dati relativi al titolare dell'autorizzazione, al conducente in servizio, al mezzo utilizzato per il noleggio, all'ubicazione della rimessa, nonché l'ora di partenza per lo svolgimento del servizio precedentemente prenotato, il nominativo del cliente, l'indirizzo del luogo in cui il cliente deve essere prelevato e l'ora presunta del prelevamento, il luogo di destinazione con l'ora presunta di arrivo, gli estremi dell'eventuale permesso per accedere alle zone a traffico limitato, l'orario presunto di conclusione del servizio presso l'autorimessa.

3. Il documento di viaggio deve essere esibito a richiesta delle autorità preposte alla vigilanza. Il titolare dell'autorizzazione ed il conducente sono responsabili in solido della tenuta e della corretta compilazione del documento di viaggio.

4. Con regolamento regionale sono definiti, lo schema tipo del documento di viaggio, i criteri per la relativa tenuta e conservazione, anche ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché la data di effettiva decorrenza dell'obbligatorietà della tenuta del suddetto documento."

Il Presidente della Regione Lazio



Art. 8

(Modifiche all'articolo 11 della L.r. 58/1993)

1. Il comma 5 dell'articolo 11 della L.r. 58/1993 è sostituito dal seguente:

“5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno, delle dimensioni di venti centimetri per quindici centimetri, recante la dicitura “N.C.C.”, lo stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, il numero dell'autorizzazione stessa e il relativo anno di rilascio. Le autovetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura “N.C.C.”, lo stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero della stessa.”.


Il Presidente della Regione Lazio



Art. 9

(Modifiche all'articolo 13 bis della L.r. 58/199, inserito dalla L.r. 7/2005)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 bis della L.r. 58/1993, inserito dalla L.r. 7/2005, sono inseriti i seguenti commi:

"4 bis. La provincia, decorso inutilmente il termine per l'invio alla stessa dei regolamenti adeguati ai criteri di cui al comma 1, comunica alla Regione l'elenco dei comuni inadempienti ai fini dell'eventuale esercizio del potere sostitutivo.

4 ter. Ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto regionale il potere sostitutivo è esercitato, previa diffida al comune ad adempiere entro un congruo termine, direttamente dalla Giunta regionale ovvero, sulla base di una sua decisione, attraverso la nomina di un commissario ad acta dal parte del Presidente della Regione. Il comune inadempiente è comunque legittimato a provvedere autonomamente fino al momento dell'adozione del provvedimento sostitutivo."

[Firma]
Il Presidente della Regione Lazio



Ben
120

Art. 10

(Inserimento dell'articolo 23 bis alla l.r. 58/1993)

1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 58/1993 è inserito il seguente:

"Art. 23 bis

*(Registro regionale degli esercenti il servizio di noleggio con
conducente mediante autovettura)*

1. Al fine di garantire un quadro di riferimento unitario sul numero complessivo e sulla distribuzione territoriale delle imprese che esercitano l'attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), è istituito, presso l'agenzia regionale per la mobilità (AREMOL), un apposito registro regionale cui sono tenuti ad iscriversi i titolari, singoli o associati, di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura.

2. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di tenuta del registro, di iscrizione e di aggiornamento, nonché la data di effettiva decorrenza dell'obbligatorietà dell'iscrizione.".

Il Presidente della Regione Lazio



Art. 11

(Inserimento dell'articolo 23 ter alla l.r. 58/1993)

1. Dopo l'articolo 23 bis della l.r. 58/1993 è inserito il seguente:

“Art. 23 ter

(Sistema di controllo automatico e/o satellitare)

1. Al fine di rendere efficace il controllo sull'ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente legge, è istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di trasporti, una commissione tecnica con il compito di studiare e proporre un idoneo sistema di rilevazione automatica e/o satellitare, nell'ambito del territorio regionale, degli spostamenti delle autovetture autorizzate all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, individuando altresì adeguate forme di gestione dello stesso.

2. Con apposita deliberazione della Giunta regionale è stabilita la durata della commissione nonché la relativa composizione, che deve comunque garantire la presenza di esperti designati dal Comune di Roma. La commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione.

3. Sulla base degli studi e delle proposte della commissione, la Regione provvede ad effettuare tutti gli interventi necessari, ivi compresi quelli normativi, per l'attivazione del sistema, prevedendo altresì eventuali contributi a favore dei titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 per l'installazione sulle autovetture dei dispositivi di rilevazione automatica.”

Il Presidente della Regione Lazio



Art. 12

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7, come da ultimo modificato dalla legge regionale 15 settembre 2005, n. 16)

1. L'articolo 18 della l.r. 7/2005, come modificato dalla l.r. 16/2005, è sostituito dal seguente:

“Art. 18

(Disposizioni transitorie)

1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni normative previgenti qualora incompatibili con le modifiche apportate alla l.r. 58/1993.

2. In fase di prima applicazione della presente legge le province determinano i criteri previsti dall'articolo 13 bis della l.r. 58/1993 entro il 31 gennaio 2006. Entro i successivi centoventi giorni i comuni adeguano i propri regolamenti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

3. Fino alla data di adeguamento dei regolamenti comunali ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 4, della l.r. 58/1993, è sospeso il rilascio da parte dei comuni di nuove autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, con esclusione di quelle di cui ai concorsi pubblici già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. A seguito del primo adeguamento dei regolamenti comunali ai sensi del comma 1, le province indicano apposite conferenze con i comuni al fine di:

- a) rilevare, nei rispettivi ambiti territoriali, le eventuali eccedenze delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente già rilasciate rispetto ai limiti numerici previsti dai suddetti regolamenti;
- b) definire criteri omogenei per l'eventuale riassegnazione, nei rispettivi ambiti territoriali o anche nell'ambito di province diverse, delle autorizzazioni in eccedenza ai comuni legittimati, sulla base dei regolamenti adeguati, al rilascio di nuove autorizzazioni.

5. Ai fini della riassegnazione di cui al comma 4, lettera b), i comuni possono prevedere nell'ambito dei bandi di concorso pubblico concernenti il rilascio delle

Il Presidente della Regione Lazio



fw
Kee

autorizzazioni, titoli preferenziali a favore dei partecipanti che risultino titolari di autorizzazioni in eccedenza, a condizione che gli stessi comunichino ai comuni la rinuncia a tutte le suddette autorizzazioni.

6. Gli enti locali che hanno affidato servizi integrativi di trasporto pubblico di linea ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, possono, su richiesta dei soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano regolarmente il suddetto servizio integrativo, trasformare i relativi affidamenti in autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente o in licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Tali autorizzazioni o licenze sono da considerarsi in soprannumero rispetto ai limiti fissati dai regolamenti comunali e non possono essere cedute a terzi.

7. Nelle more della costituzione delle commissioni provinciali ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 58/1993, come modificato dalla presente legge, continua ad operare la commissione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.".

Il Presidente della Regione Lazio



ko
RER

RELAZIONE

SULLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21), e alla legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7, da ultimo modificate dalla legge regionale 15 settembre 2005, n. 16)."

La proposta di legge in oggetto composta di n. 12 articoli, riguarda la modifica degli articoli 3, 4, 5, 5 bis, 5 ter, 10, 11, 13 bis, 18 della L.r. n. 58/93 e successive modificazioni.

Le modifiche introdotte con gli articoli citati hanno lo scopo di limitare il fenomeno sempre più diffuso, da parte dei titolari di servizi pubblici non di linea mediante autovetture con conducente che ottengono il rilascio di autorizzazioni di NCC o di licenze taxi dai Comuni delle varie Province del Lazio e che poi di fatto, invece, vengono a svolgere la propria attività, in modo illecito, nell'ambito del Comune di Roma e delle strutture aeroportuali limitrofe.

Per contrastare questa situazione che è sempre più diffusa sul territorio, si è ritenuto opportuno introdurre, con l'art. 11, idonei strumenti di controllo, come il documento di viaggio che deve essere quotidianamente aggiornato con una serie di dati stabiliti dall'art. 7 della presente proposta di legge che consentano agli organi preposti alla vigilanza di poter effettuare i dovuti accertamenti. Con successivo regolamento regionale saranno definiti i criteri relativi alla tenuta e modalità di compilazione e lo schema di questo documento di viaggio, che deve avere le pagine progressivamente numerate e deve essere vidimato dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' stato inoltre previsto che un'apposita Commissione tecnica predisponga uno studio su un idoneo sistema di rilevazione automatica e/o satellitare che consenta alla centrale, tramite appositi dispositivi montati sulle macchine di noleggio, di conoscere in tempo reale la posizione della macchina ed il tracciato percorso. Sono stati previsti anche contributi a favore dei titolari della autorizzazioni che installano sull'autovettura il suddetto dispositivo.

Vengono quindi opportunamente modificati quegli articoli della legge n. 58/93 che consentono "l'invasione" nella Capitale ed in particolare nelle strutture alberghiere e aeroportuali dei tassisti e dei noleggiatori fuori Provincia.

A seguito dell'adozione di queste nuove modalità di controlli si è ritenuto opportuno, di conseguenza, con gli artt. 1, 3, 5 e 6, abrogare gli articoli della legge n. 58/93 che prevedevano il

Il Presidente della Regione Lazio



4

principio che sia il prelievo dell'utente, che l'inizio del servizio, devono avvenire nell'ambito del territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione.

Inoltre con l'art. 4, vengono autorizzati ad effettuare il servizio di taxi per i collegamenti con i porti e gli aeroporti aperti al traffico civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, esclusivamente i titolari di licenze rilasciate dal Comune di Roma e dai comuni capoluogo di provincia, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale i porti e gli aeroporti ricadono. E' stato inoltre previsto, al fine di evitare situazioni conflittuali e lo sviluppo di una concorrenza sleale tra gli operatori dei comuni interessati, che gli stessi comuni, d'intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione, in conformità con i criteri stabiliti dalle province ai sensi dell'articolo 13 bis, del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale.

Con l'art. 7 è stato introdotto il suddetto documento di viaggio, le cui finalità sono state già descritte all'inizio della presente relazione.

Con l'art. 8 sono state stabilite la tipologia e le dimensioni del contrassegno identificativo che devono avere sia sul parabrezza anteriore, che posteriore, le vetture che esercitano il servizio di noleggio con conducente.

Con l'articolo 9 è stato previsto il potere sostitutivo della Regione, mediante la nomina di un Commissario ad acta, nei confronti dei comuni inadempienti che non adeguano i regolamenti comunali ai criteri per determinare il fabbisogno locale dei servizi di taxi e di noleggio con conducente. A questo proposito con l'art. 12 sono stati previsti dei criteri che garantiscano un riequilibrio delle autorizzazioni dei servizi pubblici non di linea rilasciate in soprannumero rispetto al fabbisogno reale dei singoli Comuni, calcolato sulla base dei criteri stabiliti dalle Province, al fine di garantire un mercato basato su corretti principi di libera concorrenza, ed evitare che un eccessivo rilascio di autorizzazioni o licenze crei, di fatto, una distorsione del mercato con ripercussioni negative su tutto il settore.

Con l'art. 10 è stato istituito il registro regionale degli esercenti il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura tenuto dall'Agenzia Regionale per la Mobilità (AREMOI) per

Il Presidente della Regione Lazio



garantire un quadro di riferimento unitario sul numero complessivo e sulla distribuzione territoriale delle imprese che esercitano l'attività di noleggio con conducente.

Con l'art. 11 viene istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di trasporti, una commissione tecnica con il compito di studiare e proporre un idoneo sistema di rilevazione automatica e/o satellitare, nell'ambito del territorio regionale; degli spostamenti delle autovetture autorizzate all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, e di individuare adeguate forme di gestione dello stesso.


Fabio Ciani


Il Presidente della Regione Lazio

